



**Oggetto: GARA IN ESCLUSIVA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE PER DIAGNOSTICA RADIOLOGICA PRODOTTE DALLA SOCIETA'GENERAL MEDICAL MERATE E DI PROPRIETA' DELL'ASST VALTELLINA E ALTO LARIO.**

Spett.le  
Generale Medical Merate SPA

## TITOLARIO 01.06.03

### PREFAZIONE

Per l'espletamento della presente gara l'ASST Valtellina e Alto Lario, si avvale del Sistema Informatico della Regione Lombardia SinTel, accessibile all'indirizzo <https://www.sintel.regione.lombardia.it> dove sono specificate le modalità di registrazione e qualificazione degli operatori economici al suddetto Sistema (<https://www.sintel.regione.lombardia.it/portal/portal/fwep/registrazione/>).

In particolare le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei documenti "Modalità di utilizzo della piattaforma SinTel" e "Manuale operativo utente fornitore", scaricabili dal suddetto sito internet.

La procedura di gara verrà esperita in conformità all'attuale normativa vigente:

**D. Lgs. 18/04/2016 n. 50** - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,

**Legge 27/12/2006 n. 296** - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007),

**D. Lgs. 07.03.2005 n. 82** - "Codice dell'Amministrazione digitale",

**D.P.R. 04/04/2002 n. 101** - Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi,

**Legge Regionale Lombardia 28/12/2007 n. 33** - Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della Legge Regionale 31 marzo 1978, n.34 (norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione),

**Legge Regionale Lombardia 19/05/1997 n. 14** - Disciplina dell'attività contrattuale della regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell'assistenza sanitaria,

**Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207** - "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici



relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte che non è stata abrogata dal D.lgs 50/2016, norme rimaste in vigore;

**Regolamento di Attuazione** in ordine agli acquisti di beni e servizi in economia di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 189 del 14.04.2016.

Per poter partecipare alla presente procedura, i fornitori dovranno provvedere a registrarsi alla suddetta piattaforma tramite il form online raggiungibile alla pagina <https://www.sintel.regione.lombardia.it/portal/portal/fwep/registrazione/>.

Al termine di questo primo passaggio, la Piattaforma invierà direttamente all'indirizzo di posta elettronica indicato all'atto della registrazione le chiavi di accesso al sistema (login e password), che serviranno sia per identificarsi al sistema stesso che per le successive operazioni di gara.

Ottenuto l'accesso alla piattaforma, le Imprese interessate dovranno inoltrare domanda di abilitazione secondo quanto indicato all'art. 4 del documento “Modalità di utilizzo della piattaforma Sintel”, allegando al primo accesso alla piattaforma il documento “Abilitazione fornitori” firmato digitalmente. Una volta ottenuta l'abilitazione, potranno procedere con la qualificazione per le categorie merceologiche desiderate presso l'ASST Valtellina e Alto Lario sita in Via Stelvio n. 25 – 23100 SONDRIO P.IVA 00988090148.

Il presente invito contiene le indicazioni riguardanti le tempistiche della presente procedura nonché il link al sito della piattaforma Sintel. In particolare, la partecipazione alla presente procedura si articola nell'inserimento dei dati e delle informazioni relative ai requisiti di ordine generale e di ordine tecnico, e dell'offerta economica dell'impresa concorrente, secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma Sintel. Ai fini della valida partecipazione alla procedura l'impresa concorrente dovrà firmare digitalmente il file prodotto dalla piattaforma Sintel contenente l'offerta in tutte le sue parti, come sopra indicate.

Le imprese che partecipano alla gara dovranno presentare la propria offerta, con gli allegati richiesti, entro e non oltre il termine perentorio indicato dalla piattaforma SinTel.

L'Azienda avrà la facoltà di sospendere, rinviare o annullare la procedura di gara qualora, nel corso della negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel, o che impediscano di formulare l'offerta. La sospensione, il rinvio o l'annullamento non sono previsti nel caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti utilizzati dalle Ditte concorrenti.

L'Azienda si riserva altresì la facoltà di annullare la procedura, qualora, successivamente al lancio della medesima, rilevi di aver commesso un errore materiale nella compilazione delle informazioni di gara richieste dalla piattaforma Sintel e ritenga che tale errore possa ripercuotersi significativamente sulla corretta prosecuzione delle operazioni di gara.

In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione, abilitazione imprese, espletamento delle gare sulla piattaforma SinTel e per segnalare errori o anomalie, è disponibile il numero verde: **800 116 738**, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00 sabato dalle 8.00 alle 14.00.

## DISCIPLINARE DI GARA

Si comunica che l'ASST Valtellina e Alto Lario intende concludere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara- ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” il contratto relativo alla fornitura in esclusiva del **SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE PER DIAGNOSTICA RADIOLOGICA PRODOTTE DALLA SOCIETA'GENERAL MEDICAL MERATE E DI PROPRIETA' DELL'ASST VALTELLINA E ALTO LARIO** per il periodo di 48 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018.



Il valore a base d'asta annuo/cadauno è pari ad € 15.500, 00 Iva esclusa, e pertanto il valore base d'asta quinquennale è pari ad € 310.000,00 Iva esclusa.

Modello	Sede	Scadenza contratto in essere	Decorrenza nuovo contratto	Termine nuovo contratto
Telecomandato Opera	Radiologia Sondrio	16/3/2018	1/1/2018	31/12/2022
Telecomandato Opera	Radiologia Sondalo	16/11/2017	1/1/2018	31/12/2022
Telecomandato Opera	Radiologia Morbegno	30/11/2017	1/1/2018	31/12/2022
Telecomandato SWING	Radiologia Sondrio	31/12/2020	1/1/2018	31/12/2022

La fornitura sarà regolata dalle prescrizioni riportate nel capitolato speciale d'oneri e dalle seguenti condizioni:

#### **DOCUMENTAZIONE RESA DISPONIBILE DALL' ASST**

L'ASST, per la presente procedura di gara, allega al portale Sintel la seguente documentazione:

lettera di invito,  
capitolato d'oneri,  
allegati dal 2 al 6 (privacy),  
patto d'integrità.

#### **DOCUMENTAZIONE DA INOLTARE SUL PORTALE SINTEL**

Per prender parte alla presente procedura di gara, le imprese dovranno fornire, la seguente documentazione:

#### **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:**

- 1) dichiarazione di accettazione di tutta la documentazione di gara;
- 2) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 come modificata con D.L. 187/10, si richiedono gli estremi identificativi dei c/c dedicati nonché le generalità ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- 3) allegati dal 2 al 6 (privacy);

#### **DOCUMENTAZIONE TECNICA:**

- 4) descrizione del servizio di assistenza e manutenzione;
- 5) dichiarazione di esclusività;
- 6) accettazione integrale di quanto riportato nel capitolato d'oneri e nel capitolato tecnico.

Si precisa che nella documentazione amministrativa e tecnica NON dovrà esserci alcun riferimento ai prezzi offerti.

#### **OFFERTA ECONOMICA**



Il valore a base d'asta annuo/cadauno è pari ad € 15.500, 00 Iva esclusa, e pertanto il valore base d'asta quinquennale è pari ad € 310.000,00 Iva esclusa.

### **ESAME DELLE OFFERTE**

L'esame delle offerte verrà effettuato nel seguente modo.

- A. Esame delle dichiarazioni di carattere amministrativo. In caso di riscontro positivo si procederà ad esaminare la documentazione tecnica.
- B. Esame della documentazione tecnica presentata e verifica della conformità dei prodotti in ordine alle specifiche tecniche richieste;
- C. Successivamente, se l'offerta viene ritenuta idonea si procederà all'esame delle offerte economiche.

L'offerta presentata sarà immediatamente impegnativa per la Ditta concorrente, mentre l'impegno di questa Azienda sarà subordinato all'adozione di apposito provvedimento di aggiudicazione nonché ad avvenuto accertamento dell'inesistenza di cause ostative.

E' comunque fatto salvo, da parte di questa Azienda, ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca), che potrà essere adottato, a proprio insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento o altro.

Ogni decisione circa l'aggiudicazione della fornitura, o annullamento della ricerca di mercato, è riservata all'Azienda e pertanto il presente invito non impegna l'Amministrazione stessa, che è quindi libera di aggiudicare o meno.

La valutazione tecnica di idoneità verrà effettuata sulla base della documentazione tecnica e delle relazioni tecniche trasmesse.

L'Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, nel caso in cui non ritenga meritevole di approvazione e/o conveniente sotto il profilo tecnico-economico l'offerta risultata aggiudicataria o qualora ritenga di non aver raggiunto l'obiettivo che si prefiggeva.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto il profilo economico.

### **AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA**

L'aggiudicazione della fornitura in oggetto del presente invito verrà effettuata ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 a favore del prezzo più basso previa idoneità.

L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle soluzioni proposte venga ritenuta, a suo insindacabile giudizio, rispondente alle aspettative.

L'Azienda si riserva altresì, la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, accertata la rispondenza a quanto richiesto e ritenuto la medesima economicamente vantaggiosa.

La documentazione allegata presentata resterà di proprietà dell'Azienda.

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Valtellina e Alto Lario

**Il Direttore**  
**UOC APPROVVIGIONAMENTI**  
*Dott. Renato Paroli*

Il responsabile del procedimento: Dott. Renato Paroli

Il responsabile della pratica: Elisa Fogagnoli e mail [elisa.fogagnoli@asst-val.it](mailto:elisa.fogagnoli@asst-val.it)



## CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

### GARA IN ESCLUSIVA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE PER DIAGNOSTICA RADIOLOGICA PRODOTTE DALLA SOCIETA'GENERAL MEDICAL MERATE E DI PROPRIETA' DELL'ASST VALTELLINA E ALTO LARIO.

#### ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente capitolato speciale disciplina il servizio di assistenza e di manutenzione di iniettori automatici di mezzi di contrasto di proprietà dell'ASST Valtellina e Alto Lario.

Il valore a base d'asta annuo/cadauno è pari ad € 15.500, 00 Iva esclusa, e pertanto il valore base d'asta quinquennale è pari ad € 310.000,00 Iva esclusa.

#### APPARECCHIATURE OGGETTO DEL CONTRATTO

Modello	Sede	Scadenza contratto in essere	Decorrenza nuovo contratto	Termine nuovo contratto
Telecomandato Opera	Radiologia Sondrio	16/3/2018	1/1/2018	31/12/2022
Telecomandato Opera	Radiologia Sondalo	16/11/2017	1/1/2018	31/12/2022
Telecomandato Opera	Radiologia Morbegno	30/11/2017	1/1/2018	31/12/2022
Telecomandato SWING	Radiologia Sondrio	31/12/2020	1/1/2018	31/12/2022

Il contratto in oggetto verrà stipulato dall'ASST di seguito indicata "Azienda".

#### ART. 2 - FORMA DELLA GARA

La presente procedura di gara viene gestita ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

L'aggiudicazione della fornitura in oggetto del presente invito verrà effettuata ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 a favore del prezzo più basso previa idoneità.

#### ART. 3 - DURATA DELLA GARA

*Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario*

Via Stelvio,25 - 23100 Sondrio - Tel: 0342521111 - fax. 0342521024 - Cod. fisc. e P.IVA 00988090148

# ASST Valtellina e Alto Lario

Il contratto del servizio di assistenza e di manutenzione avrà la durata di mesi 60 (sessanta) a decorrere dal **01/01/2018**.

Eventuali prestazioni d'opera intercorse su tutti gli apparecchi con contratto scaduto dal 16/11/2017 verranno ricomprese nel contratto oggetto dell'appalto senza oneri aggiuntivi. Qualora un'apparecchiatura venisse dismessa sarà possibile interrompere in qualsiasi momento il contratto su quell'apparecchiatura, decurtando l'importo del canone riferito a tale apparecchiatura dall'importo complessivo.

## ART. 4 – CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per quanto riguarda le apparecchiature la copertura full risk è per tutto il periodo contrattuale (tubi radiogeni e detettori digitali statici / dinamici compresi).

Le attività previste per questa tipologia di servizio sono finalizzate al mantenimento del sistema in piena efficienza e a minimizzare i tempi di eventuale fermi parziali o totali; le prestazioni verranno meglio definite di seguito.

## CONTRATTO DI MANUTENZIONE

Prestazioni previste

manutenzione preventiva, comprensive di eventuali parti di ricambio, kit, ecc., in numero pari a quanto previsto dal fabbricante. Indicare il numero delle visite e le attività svolte. Il programma delle manutenzioni preventive per l'anno successivo dovrà essere inviato al Servizio di Ingegneria Clinica entro il 31.12 dell'anno in corso;

interventi di manutenzione correttiva in numero illimitato, comprensiva delle parti di ricambio;

tempo intervento dopo segnalazione del guasto: entro le 8 ore lavorative dalla chiamata (lunedì – venerdì dalle 8.00 alle 17.00)

manutenzione delle periferiche (stampanti, monitor, computer ecc.) parte integrante della fornitura.

verifiche di sicurezza elettrica e verifiche funzionali delle prestazioni (secondo quanto previsto dal manuale d'uso e dalle istruzioni del fabbricante) sia della apparecchiatura fornita nella sua completezza (apparecchiatura, componenti impiantistiche ed accessori).

Durante il periodo oggetto del contratto tutti i costi di manodopera, di trasferta e dei materiali sostituiti sono a totale carico della società aggiudicataria.

Le attività di manutenzione dovranno essere eseguiti in conformità al progetto di manutenzione e assistenza tecnica proposto.

Qualora per usura, per difetti di fabbrica, per motivi tecnici vari, dette attrezzature presentassero problemi di funzionamento, tali da compromettere la funzionalità del servizio, dovranno essere sostituite a fronte di specifica segnalazione dell'ASST con altre in perfetto stato di funzionamento e di livello pari o superiore.

# ASST Valtellina e Alto Lario

Per tutta la durata del servizio di manutenzione, l'aggiudicatario dovrà fornire manutenzione e assistenza "full-risk" per tutto quanto fornito, compresi pezzi di ricambio (all-inclusive) e accessori, compresi nei canoni indicati nell'offerta.

La società aggiudicataria dovrà eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi nei beni forniti durante il periodo contrattuale, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati o da usura.

Nel caso di impossibilità di ripristino, la società aggiudicataria dovrà prevedere la riparazione o la sostituzione a titolo definitivo di apparecchiature o di periferiche esterne e interne, con parti di ricambio originali (anche quelle soggette a consumo e usura in base all'uso), che dovranno avere prestazioni e caratteristiche tecniche uguali o superiori a quelle sostituite, qualsiasi sia il motivo del guasto.

## **ART. 5 – PENALITA'**

### **Penalità sull'esecuzione dei servizi di assistenza tecnica per guasti bloccanti**

#### **Entità del disservizio (riferito alla globalità della fornitura)**

L'ASST Valtellina e Alto Lario attribuisce all'entità del disservizio tre valori che saranno indicati sul fax di apertura delle chiamate o segnalati dagli operatori al momento della chiamata telefonica allo scopo di individuare in modo corretto la gravità del problema riscontrato sul sistema. L'entità di disservizio indicata determina i tempi di intervento di cui al paragrafo

Entità del disservizio: ASSENTE. L'inconveniente riscontrato non è bloccante e come tale non comporta interruzione dell'attività; pur essendo opportuno un intervento sollecito, il sistema resta in funzione;

Entità del disservizio: PARZIALE. L'inconveniente riscontrato non permette di utilizzare a pieno le funzionalità dell'apparecchiatura (p.e. limitando l'esecuzione di alcuni esami e non di altri). L'intervento risulta pertanto più urgente, in quanto il problema potrebbe portare a rallentamenti nell'attività clinica.

Entità del disservizio: TOTALE. L'apparecchio è inutilizzabile, con conseguente blocco dell'attività diagnostica.

#### **Gestione delle chiamate**

##### **A) apertura delle chiamate**

al momento della chiamata al Servizio di Assistenza Tecnica (tramite numero diretto o call center) il personale dell'U.O. dovrà comunicare il numero di chiamata al SIC (eventualmente inserendolo nel software di gestione apparecchiature).

##### **B) chiusura delle chiamate**

alla chiusura della chiamata, l'Impresa dovrà produrre i rapporti di lavoro che dovranno essere consegnate a fine intervento al Servizio di radiologia che in seguito le trasmetterà al Servizio di Ingegneria Clinica (SIC).



# ASST Valtellina e Alto Lario

Allo scopo di agevolare il tecnico è possibile attivare un servizio di trasmissione della bolla via posta elettronica. Qualora codesta rispettabile impresa fosse interessata a questa seconda opzione, si invita a contattare direttamente il Servizio di Ingegneria Clinica per ulteriori accordi.

N.B. Quanto sopra riportato vale anche per tutti gli interventi risolti con collegamento remoto. Si precisa che i rapporti di lavoro costituiscono documento fondamentale per la valutazione del servizio e la conseguente determinazione delle penali; la società è pertanto invitata a voler considerare con attenzione quanto richiesto al punto presente.

La società è invitata a voler individuare metodi automatici di invio dei rapporti di lavoro (ad esempio tramite posta elettronica) oppure garantire al Servizio di Ingegneria Clinica dell'ASST la visibilità dei rapporti di lavoro tramite strumenti idonei (siti web, ecc.).

## Tempi di risposta e chiusura delle chiamate

La tabella seguente riporta i tempi di risposta e chiusura delle chiamate individuate dall'ASST in funzione dell'entità del disservizio :

Entità del disservizio	Tempo di risposta [giorni lavorativi*]	Tempo di risoluzione [giorni lavorativi*]
Assente	120 (5gg)	168 (7gg)
Parziale	48/72 (2/3gg)	120 (5gg)
Totale	24 (1gg)	72 (3gg)

\*I giorni lavorativi non comprendono sabati, domeniche e festività

La società potrà proporre un sistema in sostituzione qualora giudicasse i tempi di risoluzione superiori a quelli indicati di tabella; in questo caso, il tempo di chiusura dell'intervento è comunque fissato in massimo 20gg (compresi sabato e festivi).

## Penali

Le penali relative al servizio di manutenzione saranno applicate a fine anno in funzione del report redatto dal Servizio di Ingegneria Clinica.

Detto report fornirà un punteggio assegnato secondo i parametri sotto riportati:

rispetto dei tempi di risposta alla chiamata rispetto dei tempi di chiusura della chiamata (ad eccezione delle chiamate per guasto con entità del disservizio "Assente")

- effettuazione della manutenzione preventiva nei tempi e nei modi indicati

Il punteggio di partenza sarà di 100 e i punti saranno eventualmente detratti secondo le seguenti modalità:

0.5 punti per ogni giorno successivo al tempo massimo di risposta.

0.5 punti per ogni giorno successivo ai tempi massimi di chiusura della chiamata

0.5 punti per ogni giorno aggiuntivo ai 20 giorni complessivi si fermo macchina (pm escluse) ammessi durante l'anno per ogni sistema (qualora non siano stati già tolti nel punto precedente).

# ASST Valtellina e Alto Lario

0.5 punti per ogni PM non effettuata nei tempi e modi concordati tra le parti (sono ammesse variazioni entro 7 gg dalla data concordata).

Il punteggio ottenuto darà luogo alla somma da corrispondere all'ASST in misura di 1.000 € / punto per ogni punto di differenza sulla base di partenza ( importo del canone di assistenza tecnica esposto in sede di offerta ) .

In ogni caso, il report prodotto sarà oggetto di contraddittorio con la Ditta fornitrice allo scopo di fornire chiarimenti del caso o correzioni all'analisi effettuata e sottoscritto da entrambe le parti.

Sarà facoltà delle parti concordare incontri periodici con cadenza inferiore all'anno solare per verificare l'andamento delle attività e verificare problemi e discrepanze rispetto a quanto previsto dal presente contratto.

## **ART. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'ASST potrà procedere di diritto (ipso iure) ex articolo 1456 C.C. alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, la continuità del servizio nei seguenti casi:

X. interruzione del servizio;

Δ. reiterate e gravi inosservanze delle norme di legge e di regolamento in materia di igiene e sanità;

E. gravi violazioni delle clausole contrattuali;

Φ. cessione totale o parziale del contratto senza l'autorizzazione preventiva di ASST;

Γ. per motivi di interesse pubblico, adeguatamente motivati nell'atto dispositivo;

H. in caso di sub appalto non autorizzato.

I. In caso di tre contestazioni formalizzate

In ognuna delle ipotesi sopra previste, ASST non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

I rimborsi per i danni provocati e le penalità inflitte, saranno trattenuti dalle fatture in pagamento e/o dalla cauzione prestata.

In caso di risoluzione contrattuale l'ASST provvederà ad incamerare la cauzione definitiva.

## **ART. 7 - FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, PROCEDURE CONCORDATARIE**

In caso di scioglimento o di liquidazione dell'Aggiudicatario, ASST, a suo insindacabile giudizio, avrà diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, da parte della ditta in liquidazione, quanto la continuazione dello stesso da parte della ditta subentrante.

In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto di ASST di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle eventuali maggiori spese conseguenti alla cessione della servizio.

## **ART. 8 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI**

# ASST Valtellina e Alto Lario

L'Azienda avrà la facoltà di sospendere la liquidazione delle fatture ed i pagamenti al somministrante che, diffidato o dichiarato in contravvenzione, persista nella violazione degli obblighi contrattuali. La determinazione dell'ordine cautelativo d'anziché espressa potrà essere attuata senza l'adozione di alcuna formalità. Ciò nonostante in nessun caso il somministrante potrà ritenersi esonerato dagli obblighi contrattuali.

## ART. 9 – PAGAMENTI

Il somministrante dovrà presentare una fattura per ogni ordinazione, riportando sulla stessa il numero dell'ordinativo.

L'ASST, eseguita la liquidazione, farà luogo ai pagamenti a mezzo mandato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura (farà fede la data di ricezione apposta dall'ufficio Protocollo dell'ASST).

La fatturazione sarà trimestrale posticipata.

In caso di ritardato pagamento saranno riconosciuti interessi legali nella misura di 2 punti percentuali oltre il TUR, fatto salvo diversi accordi, a decorrere dal giorno dalla data del termine per il pagamento della fattura.

La ditta deve espressamente dichiarare l'accettazione del tasso di interesse debitore.

In adempimento all. art. 3 della Legge 136/2010 e del D.L. 187/2010:

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.
- [..3..]
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in

# ASST Valtellina e Alto Lario

relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione Appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16.01.2003, il codice unico di progetto (CUP).

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena NULLITA' ASSOLUTA, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo di Sondrio.

9-bis Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

## **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

con la quale si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo di Sondrio.

## **ART. 10 - GARANZIE PER DANNI A COSE E PERSONE**

L'Aggiudicatario è responsabile delle inosservanze al Capitolato Speciale, nonché del comportamento dei propri dipendenti o collaboratori, anche esterni nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e sarà considerato sempre direttamente responsabile della totalità dei danni accertati a persone o a cose che, a giudizio dell'Azienda risultasse causati dal personale dell'aggiudicatario medesimo.

L'aggiudicatario dovrà sempre provvedere, senza indugio, e a proprie spese, alla riparazione e sostituzione degli oggetti o delle loro parti danneggiate, in caso contrario, previa lettera di notifica, l'Azienda si riserva la facoltà di trattenere dal deposito cauzionale o dai crediti vantati dall'aggiudicatario un importo pari alla quantificazione del danno subito.

L'Azienda appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni, o altro, che, per qualsiasi causa, dovessero accadere all'aggiudicatario ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, convenendosi, a tal riguardo, che qualsiasi eventuale onere sia da intendersi compensato nel corrispettivo del contratto.

L'aggiudicatario è altresì responsabile del buon andamento dell'appalto affidatogli e delle

# ASST Valtellina e Alto Lario

passività di cui la stazione appaltante dovesse incorrere, per l'inosservanza di obblighi facenti carico direttamente all'aggiudicataria ed al suo personale dipendente.

## **ART. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto derivante dall'aggiudicazione della gara oggetto del presente capitolato non potrà essere ceduto dall'aggiudicataria e ad una ditta terza se non previa richiesta scritta e conseguente autorizzazione da parte della stazione appaltante.

E' libera facoltà insindacabile da parte dell' Azienda appaltante, accogliere o meno la richiesta di cessione del contratto da parte dell'aggiudicataria.

In caso di diniego motivato della cessione del contratto da parte della stazione appaltante, l'aggiudicataria rinuncia ad ogni eventuale contestazione in merito ai motivi del diniego.

## **ART. 12 – CESSIONE DEI CREDITI**

Per quanto non disposto dalle vigenti normative per le cessioni di credito a favore di Enti pubblici, tali cessioni, in merito alla gara in oggetto del presente capitolato, possono avvenire solo dietro preventivo assenso scritto dell'Azienda. Il creditore pertanto deve notificare all'Azienda l'atto di cessione redatto in forma pubblica in originale o copia autenticata.

La cessione può avvenire solamente pro soluto e non pro solvendo. Pertanto, l'Azienda non possono essere chiamate, dalla cessionaria, a rispondere di pagamenti effettuati anteriormente alla data di comunicazione della predetta adesione.

## **Art. 13 - GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA E DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

### **GARANZIA DEFINITIVA**

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione e' indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per

cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione e' prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonche' a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu' all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso

l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante puo' richiedere al soggetto

## ASST Valtellina e Alto Lario

aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei

# ASST Valtellina e Alto Lario

lavori il cui massimale e' pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa e' sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle

somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo e' obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita' e senza che occorran consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalita' avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori e' altresì

obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita' solidale tra le imprese".

E' facolta' dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidita' nonche' per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti

direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed e' subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

## **ART. 14 - FORO COMPETENTE**

Il Foro di Sondrio sarà competente a dirimere le controversie insorte all'esecuzione del contratto, indipendentemente da eventuali clausole inserite su corrispondenza o su documenti contabili dell'aggiudicatario.

## ASST Valtellina e Alto Lario

In ordine alle controversie relative all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto, ciascuna delle parti può richiedere il giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri designati uno per ciascuna delle parti ed il terzo arbitro in funzione di Presidente designato concordemente. Difettando tale designazione congiunta l'arbitro sarà designato dal Presidente del Tribunale di Sondrio.

### **ART. 15 - CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE**

In riferimento all'art. 1, c. 1 e 13 L. 135 del 07/08/2012, le ASST hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione non inferiore a 15 gg e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP Spa o da ARCA per i prodotti oggetto della presente procedura siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e la Ditta aggiudicataria non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, c. 3 L. 488/1999.

La stazione appaltante si riserva di chiedere la rinegoziazione dei prezzi qualora i prezzi medi regionali risultassero inferiori a quelli aggiudicati.

### **Art. 16 - RINVIO AD ALTRE NORME**

Per quanto non espressamente previsto da questo Capitolato e dagli atti di gara valgono il contratto collettivo nazionale di categoria e quello integrativo provinciale in materia, riferito ai luoghi in cui dovrà essere svolto il servizio.

Si fa inoltre espresso richiamo al regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924 n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente Capitolato, ed in particolare il D. Lgs. 50/2016.